

essa in quanto, ai termini dell'art. 27, comma 1/ del Regolamento per il personale, l'aspettativa per motivi di famiglia non deve superare la durata di un anno.

Nel dare comunicazione di quanto sopra al Dr. Cusuma, si invita lo stesso a riprendere servizio entro il 26 corr., prevenendolo che, qualora egli non avesse aderito a tale invito, sarebbe in corso nelle sanzioni previste dall'art. 45, comma 2°, lettera h/, del Regolamento per il personale.

Poiché il suddetto ha continuato a rimanere assente, il Direttore Generale propone al Consiglio di dichiarare il Dr. Cristoforo Cusuma dimissionario d'ufficio, con effetto dal 16 febbraio 1940 - XVIII, ai termini del succitato art. 45, comma 2°, lettera h/ del Regolamento per il personale.

Il Consiglio, su conforme parere espresso dal Comitato Permanente, delibera di accogliere la suddetta proposta.

f- Miglioramento culturale per i medici del ruolo tecnico del Servizio Sanitario dell'Istituto - Il Di.